



Studio Legale Alongi

Avv. Claudio Alongi

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rosalia Cocuzza

Avv. Giuseppe Lupo

Palermo li 30.06.2020.

Spett.le Sec.

Servizi Ausiliari Sicilia s.p.a.

c.a. Presidente

Piazza Castelnova n. 35

90139 Palermo

Oggetto: Riscontro parere nota prot. n. 7931/U del 03.06.2020 S.A.S. sepa / Di Liberto A.A.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, con la presente riscontro la richiesta di cui in oggetto rassegnando che, a parere dello scrivente, non sussistono presupposti per l'utile proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 337/2020, con la quale la Corte di Appello di Palermo in data 21.05.2020 ha rigettato l'appello proposto dalla società confermando, contestualmente la sentenza n. 3658/2017 emessa dal Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 07.12.2017, in quanto la pronuncia è esente da vizi logico-giuridici e coerente con i principi di diritto affermati dalla Corte Suprema di Cassazione in fattispecie analoghe.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

F.to Avv. Claudio Alongi

Sentenza n. 337/2020 pubbl. il 25/05/2020
R.G. n. 618/2018



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1) dott. Maria G. Di Marco | Presidente |
| 2) dott. Carmelo Ioppolo | Consigliere relatore |
| 3) dott. Donatella Draetta | Consigliere |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.618 R.G.A. 2018, promossa in grado di appello

DA

Servizi Ausiliari Sicilia società consortile per azioni rappresentata e difesa dall'Avv.to Claudio Alongi presso il cui studio in Palermo, Piazzale Ungheria n.58, è elettivamente domiciliata

- appellante -

CONTRO

Di Liberto Antonio Andrea rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Maria Cremona elettivamente domiciliato in Palermo, via Ventura n.15, presso lo studio dell'Avv.to Eugenia Arnone

- appellato -

OGGETTO: retribuzione -

All'udienza di discussione del 21.5.2020 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.

FATTO E DIRITTO

1) Con sentenza n.3658/2017, emessa in data 7.12.2017, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., in accoglimento del ricorso proposto da Antonio Andrea Di Liberto, dichiarò "l'illegittimità della nota di parte resistente del 17.3.2015" e, per l'effetto, condannò la S.A.S. "a corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dal 17.3.2015 al 10.4.2017, oltre accessori ..".

Il Tribunale, in particolare, rilevò che la S.A.S., con la impugnata nota del 17.3.2015, aveva risolto il rapporto di lavoro instaurato con il Di Liberto in esecuzione della sentenza n.66/2014 del Tribunale di Agrigento, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Multiservizi s.p.a., in quanto la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n.56/2015, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Agrigento n.2474/2011 con cui era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra lo stesso D Liberto e la Multiservizi s.p.a..

Sentenza n. 337/2020 pubbl. 11/25/05/2020
RG n. 618/2018



Osservò, inoltre, che con sentenza n.24804/2015 la Suprema Corte aveva rigettato il ricorso promosso dalla S.A.S. avverso la sentenza n.844/2014 della Corte di Appello di Palermo confermativa della sentenza n.66/2014 con la quale il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Multiservizi s.p.a. nei confronti del Di Liberto.

In siffatto contesto, rilevò che la Corte di Cassazione, con sentenza n.14635/2016, aveva attribuito efficacia di giudicato (implicito) esterno alla sentenza n.24804/2015 precisando che *"la citata sentenza" aveva "definitivamente qualificato la vicenda circolatoria delle attività e del personale come trasferimento d'azienda dalla predetta società (Multiservizi s.p.a.) e S.A.S. s.c.p.a. accertando l'applicabilità tra le società cedente e cessionaria dell'art.2112 c.c., ai fini del trasferimento alla seconda del personale della prima ed in particolare del lavoratore ricorrente"*; che, sempre secondo i Giudici di legittimità, appariva evidente che tale statuizione presupponesse *"quale premessa logico-giuridica indefettibile, l'accertamento dell'istituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche tra il ricorrente e Multiservizi s.p.a. che" era "appunto l'oggetto del presente giudizio, in riferimento alla convertibilità del rapporto di lavoro, a norma del citato art. 27 D.lg. 276/2003, in ragione della qualificazione della natura della suindicata società"*.

Diede, infine, atto che, in esecuzione della sentenza n.189/2017 emessa in data 9.3.2017 dalla Corte di Appello di Palermo, con ordine di servizio n.192 del 7.4.2017 il Di Li Berto era stato riammesso in servizio con decorrenza 10.4.2017.

Sulla scorta di tali considerazioni, il primo Giudice ritenne, pertanto, illegittima la nota impugnata dal Di Liberto *"risultando destituito di fondamento l'assunto ivi indicato e conseguentemente immotivata la risoluzione del rapporto"* cui conseguiva la condanna della *"convenuta alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal ricorrente dal 17.3.2015 al 10.4.17, oltre accessori come per legge.."*

Avverso tale decisione ha interposto appello la S.A.S. s.c.p.a. con ricorso depositato in Cancelleria il 6.6.2018.

Con, articolato motivo, parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto illegittima la nota del 17.3.2015.

Osserva, al riguardo, di aver proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro in ottemperanza alla sentenza n.56/2015, emessa in data 10.3.2015, con la quale la Corte di Appello di Palermo, nel giudizio di gravame promosso dalla Multiservizi s.p.a. contro il Di Liberto, aveva riformato la sentenza n.2474/2011 del Tribunale di Agrigento, rigettando le domande proposte in primo grado dal detto lavoratore.

Deduce, pertanto, di aver correttamente proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base di tale statuizione.

Aggiunge che, avendo la Corte di Appello, con la pronuncia 56/2015, riformato integralmente la *"sentenza n.2474/2011 del Tribunale di Agrigento (che aveva costituito il presupposto legittimante il passaggio del Di Liberto ex art. 2112 cod. civ. alle dipendenze di S.A.S.)"* si era *"limitata, ex art. 111 c.p.c., a" darne "puntuale esecuzione"*.

Sentenza n. 337/2020 pubbl. il 25/05/2020
RG n. 618/2018

Contesta, inoltre, che la sentenza n.24804/2015 della Suprema Corte avesse avuto ad oggetto la sussistenza del rapporto di lavoro tra Di Liberto e la Multiservizi e ritiene, comunque, non dovute le somme a titolo di retribuzione per il periodo riconosciuto in prime cure.

Antonio Andrea Di Liberto si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

Indi, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo.

2) La vicenda portata alla cognizione di questa Corte, per come emerge dagli atti prodotti e siccome ricostruita dalle stesse parti nei rispettivi atti, è la seguente.

Con sentenza n.2474/2011 il Tribunale di Agrigento, previa declaratoria di nullità del termine apposto al contratto, convertì il rapporto di lavoro del Di Liberto con la Multiservizi s.p.a. a tempo indeterminato (cfr. doc. fascicolo appellato).

Con lettera del 3.9.2012, la Multiservizi – in seguito al passaggio delle attività svolte da tale società alla S.A.S. - licenziò tutto il personale (compreso il Di Liberto).

Il recesso venne impugnato in sede giurisdizionale dal Di Liberto nei confronti di entrambe le dianzi citate società e il Tribunale di Agrigento, con sentenza n.66/14, ne dichiarò l'illegittimità, con conseguente ordine di reintegra, ritenendo che la S.A.S. fosse subentrata alla Multiservizi s.p.a. dall'1.11.2012 (cfr. doc. fascicolo appellato).

Tale pronuncia, che aveva seguito il rito c.d. Fornero, venne confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n.844/2014.

Con successiva sentenza n.56/2015, la stessa Corte di Appello di Palermo, chiamata a decidere sul gravame (a suo tempo) interposto dalla (sola) Multiservizi s.p.a., riformò la prima sentenza n.2474/2011 con la quale, come si è detto, il Tribunale di Agrigento aveva convertito a tempo indeterminato il rapporto di lavoro del Di Liberto.

Con lettera del 17.3.2015, quindi, la S.A.S. comunicò al Di Liberto la risoluzione del rapporto all'uopo rilevando che la sentenza n.56/2015 della Corte di Appello di Palermo aveva determinato il "venire meno" dell'assunzione "a tempo indeterminato ... alle dipendenze della Multiservizi s.p.a. in liquidazione" e quindi "determinato la mancanza del presupposto che" aveva "portato il Tribunale di Agrigento ... con sentenza n.66/14 .. a dichiarare il transito ... ai sensi dell'art. 2112 c.c."

Con missiva del 20.3.2015 il Di Liberto impugnò tale nota manifestando l'intenzione di presentarsi "regolarmente a lavoro per svolgere le sue mansioni" con diritto, in caso di rifiuto, "alla regolare corresponsione degli stipendi maturati e non pagati" (cfr. doc. fascicolo appellato).

Con sentenza n.24804/2015 la Suprema Corte rigettò il ricorso proposto dalla S.A.S. avverso la sentenza n.844/2014 con la quale la Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza n.66/2014 del Tribunale di Agrigento.

**Sentenza n. 337/2020 pubbl. il 25/05/2020
RG n. 618/2018**



Con successiva sentenza n. 14635/2016, la stessa Cassazione annullò con rinvio la sentenza n.56/2015 con la quale della Corte di Appello di Palermo aveva riformato la sentenza n.2474/2011 del Tribunale di Agrigento.

In seguito a rituale riassunzione del giudizio, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n.189/2017, confermò la pronuncia n.2474/2011 del Tribunale di Agrigento e, per l'effetto, il Di Liberto venne riammesso in servizio dalla S.A.S. con decorrenza 10.4.2017.

Questi, dunque, i fatti posti a fondamento dell'azione intrapresa dal Di Liberto avverso la nota del 17.3.2015.

Ciò premesso, l'appello è infondato e, come tale, deve essere disatteso.

Sostiene, invero, la S.A.S. di aver correttamente e doverosamente proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro in ottemperanza alla sentenza n.56/2015, emessa in data 22.1.2015, con la quale Corte di Appello di Palermo, nel giudizio di impugnazione promosso dalla Multiservizi s.p.a. contro il Di Liberto, aveva riformato la sentenza n.2474/2011 del Tribunale di Agrigento e, quindi, rigettato le domande proposte in primo grado dal detto lavoratore.

Ciò sul presupposto, che la dianzi citata sentenza avesse riformato integralmente la "sentenza n.2474/2011 del Tribunale di Agrigento (che aveva costituito il presupposto legittimante il passaggio del Di Liberto ex art. 2112 cod. civ. alle dipendenze di S.A.S.)..." e che la sentenza della Cassazione n.24804/2015 non avesse avuto ad oggetto la sussistenza del rapporto di lavoro tra Di Liberto e la Multiservizi.

Il motivo, pur nella sua articolata argomentazione, non ha pregio.

Per come, invero, emerge dall'esame delle sentenze (versate in atti) emesse in relazione al rapporto di lavoro per cui è causa, risulta del tutto evidente che al momento dell'adozione dell'impugnato recesso datoriale (del 17.3.2015) era già stata emessa la sentenza n.844/2014 con la quale la Corte di Appello di Palermo, sul presupposto dell'esistenza dell'invocato fenomeno circolatorio, aveva riconosciuto il diritto del Di Liberto a transitare dalla cedente Multiservizi s.p.a. alla S.A.S..

Tale pronuncia, si osserva, è stata definitivamente confermata dalla Suprema Corte con sentenza n.24804/2015.

Nella successiva sentenza n.14635/2016 (che ha avuto ad oggetto la sentenza 56/2015 con la quale la Corte di Appello di Palermo aveva riformato la sentenza n.2474/2011 con la quale il Tribunale di Agrigento aveva convertito a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra Multiservizi s.p.a. ed il Di Liberto), la Suprema Corte si è così espressa:

"Osserva la Corte come nelle more dell'odierno giudizio di cassazione sia intervenuta tra le parti la sentenza di questa stessa Corte del 7 dicembre 2015, n. 24804, che, per le ragioni che si illustreranno, ha efficacia di giudicato (implicito) esterno. Al pari di quella del giudicato interno, essa è rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche

Sentenza n. 337/2020 pubbl. il 25/05/2020
RG n. 618/2018



nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. E ciò perchè si tratta di elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.... La citata sentenza, resa nell'ambito della stessa vicenda negoziale tra le parti (rapporto di somministrazione di lavoro irregolare in favore dell'utilizzatrice Multiservizi s.p.a. in liquidazione, di cui il lavoratore ha chiesto la conversione, ai sensi dell'art. 27 d.l.g. n.276 del 2003, art. 27, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di questa, per attività di servizi ausiliari già affidate in convenzione e quindi trasferiti, a seguito del processo di accorpamento previsto dalla L.R. Sicilia n.11 del 2010, art. 20, alla società consortile SAS s.c.p.a., che assumeva tutto il personale già in forza alla prima, con la sola eccezione dei lavoratori nella situazione dell'odierno ricorrente) e in giudizio di cui parte anche Multiservizi s.p.a. in liquidazione, ha definitivamente qualificato la vicenda circolatoria delle attività e del personale come trasferimento d'azienda dalla predetta società a SAS s.c.p.a., accertando l'applicabilità tra le società cedente e cessionaria dell'art. 2112 c.c., ai fini del trasferimento alla seconda del personale della prima ed in particolare del lavoratore ricorrente. Appare evidente che una tale statuizione presupponga, quale premessa logico-giuridica indefettibile, l'accertamento dell'istituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche tra il ricorrente e Multiservizi s.p.a.; che è appunto l'oggetto del presente giudizio. La sentenza di questa Corte del 7 dicembre 2015, n. 24804, avendo accertato una situazione giuridica comune alle due cause, quale premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel suo dispositivo, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (Cass. 22 aprile 2009, n. 9512); e così, per la sussistenza tra la questione decisa in modo espresso e quella tacitamente risolta di un rapporto di dipendenza indissolubile, attenendo l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza a questioni che ne sono necessaria premessa o presupposto logico indefettibile (Cass. 5 luglio 2013, n. 16824), essa costituisce giudicato implicito, di cui questa Corte si limita a prendere atto, senza poter esaminare le questioni devolute con i motivi formulati, per tale ragione assorbili....".

Ad ogni evidenza, dunque, il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte di Appello di Palermo nella sentenza provvisoriamente esecutiva n.844/2014 (poi confermata con efficacia di giudicato dalla sentenza della Suprema Corte n.24804/2015) presupponeva "quale premessa logico-giuridica indefettibile, l'accertamento dell'istituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche tra il ricorrente e Multiservizi s.p.a.".

Conseguentemente, si rileva, la S.A.S., nella perdurante efficacia esecutiva della sentenza n.844/2014 della Corte di Appello di Palermo, emessa sia nei confronti di Multiservizi che della odierna appellante, non avrebbe potuto (come, invece, ha fatto) procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro col Di Liberto per effetto della



Sentenza n. 337/2020 pubbl. il 25/05/2020
RG n. 618/2018

sentenza n.56/2015 della stessa Corte di Appello di Palermo (emessa, per altro, nei soli confronti della Multiservizi s.p.a.).

In altri e conclusivi termini, la S.A.S., ai fini della risoluzione del rapporto, non avrebbe potuto avvalersi degli effetti derivanti dalla sentenza n.56/2015 della Corte di Appello, in quanto già la sentenza n.66/14 del Tribunale di Agrigento - poi confermata in sede di gravame con la sentenza n.844/2014 - implicava l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, per come, poi, definitivamente statuito dalla Suprema Corte nelle sentenze n.24804/2015 e n.14635/2016.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, l'appello deve essere disatteso e la sentenza impugnata integralmente confermata, dovendosi ritenere dovute, a fronte della immediata offerta della prestazione lavorativa ad opera del Di Liberto, le retribuzioni non percepite nel periodo compreso tra il 17.3.2015 e il 10.4.2017.

3) Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, in favore di parte appellata.

Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. n. 115/02.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3658/2017 emessa in data 7.12.2017 dal Tribunale G.L. di Palermo.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi €3.308,00 per compensi ed onorari oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.

Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. n. 115/02.

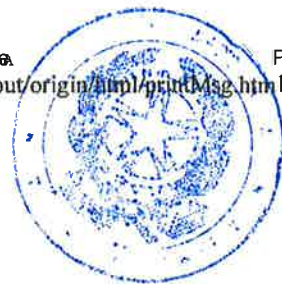
Palermo 21 maggio 2020

il Consigliere estensore

Carmelo Ioppolo

Il Presidente

Maria G. Di Marvo



Da "STUDIO LEGALE ALONGI" <avv.ClaudioAlongi@legalmail.it>

A "serviziausiliarisicilia" <serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data lunedì 25 maggio 2020 - 13:42

R.G. 618/2018 Giudizio di appello S.A.S. scpa / DI LIBERTO A.A.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza rimetto in allegato alla presente la sentenza n. 337/2020, depositata in data odierna, con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado appellata, ribadendo l'orientamento già espresso in precedenti analoghi dalla locale Corte sulla scorta del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in ordine alla vicenda circolatorie che hanno interessato S.A.S. s.c.p.a. e le partecipate regionali Multiservizi e Biosphera.

Cordiali saluti

F.to Avv. Claudio Alongi

Allegato(1)

SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 337 DEL 25.05.2020.pdf (192 Kb)

*Firma
avv. Claudio Alongi*